



GPI

<i>Csm</i>	Roma	22/06/2018
	Protocollo	P 11072/2018



Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
del Ministero della Giustizia
Direzione Generale dei Magistrati
ROMA

Ill.mo sig. Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte di
Cassazione
ROMA

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori presso
i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

e,pc Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

**OGGETTO: Pratica num. 657/VV/2017. Risoluzione sulla organizzazione degli uffici
requirenti presso i Tribunali per i Minorenni (art. 23 della circolare sull'organizzazione delle
Procure del 16 novembre 2017).**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 giugno 2018, ha adottato la seguente circolare:

“1. Premessa. Con delibera del 16 novembre 2017 il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la Circolare n. P20458 del 17 novembre 2017 con la quale è stato realizzato un intervento organico nella materia dell'organizzazione degli uffici requirenti.

Il modello organizzativo generale, calibrato sul prototipo delle Procure presso i Tribunali, è stato esteso a tutti agli altri uffici requirenti (Procura Generale presso le Corti d'Appello, Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Procura Generale della Cassazione), modulandolo sulle peculiarità di questi sia sulla base dell'astratto criterio della compatibilità sia con l'introduzione di altre specifiche previsioni.



Csm	Roma	22/06/2018
	Protocollo	P 11072/2018



Una scelta in parte diversa è stata compiuta per gli uffici requirenti minorili ai quali, secondo quanto previsto dall'art. 23, le previsioni della circolare sono applicabili "in quanto compatibili e nel rispetto delle indicazioni individuate in una specifica risoluzione del Consiglio".

Ciò nella consapevolezza che la peculiarità degli affari di competenza delle Procure minorili e la eterogeneità di alcuni di questi rispetto a quelli propri delle Procure ordinarie (il riferimento è principalmente alle attività relative al settore civile) determinano necessità organizzative che non possono essere soddisfatte con meri adattamenti delle previsioni della Circolare sulla base del generico criterio della compatibilità, richiedendo la formulazione di linee guida più specifiche.

Scopo della presente risoluzione è, dunque, quello di indicare criteri integrativi che consentano di modellare l'assetto gestionale generale contenuto nella Circolare sui reali bisogni degli uffici requirenti minorili, avendo riguardo ai principali aspetti che li diversificano dagli altri uffici requirenti: la dimensione distrettuale; la competenza promiscua (nel settore civile, penale e amministrativo); il connotato funzionale che informa le attività relative di tutti i settori, rappresentato dalla tutela degli interessi del minore, anche quando questo si renda autore di reati.

D'altra parte, il Consiglio, proprio valutando le peculiarità del ruolo degli uffici requirenti minorili, nel parere reso, con delibera del 13 luglio 2016, ai sensi dell'art. 10 legge n. 195/58, sul Disegno di legge delega al Governo per la soppressione del Tribunale per i minorenni e dell'ufficio del pubblico ministero presso quest'ultimo, ha espresso riserve in ordine al disegno riformatore, evidenziando come il trasferimento delle competenze requirenti minorili alla Procura ordinaria presso il Tribunale del capoluogo del distretto avrebbe innanzitutto determinato *"una grave dissoluzione del bagaglio di enorme competenza e di esperienza"* di cui esse sono portatrici; inoltre, avrebbe implicato la rinuncia a un'adeguata e peculiare gestione organizzativa di questo settore, i cui tratti più significativi sono costituiti dall'elevata specializzazione richiesta ai magistrati che vi sono addetti e dal necessario raccordo di questi con tutti gli operatori di settore che, in vario modo, concorrono all'attuazione di interventi a tutela e nell'interesse del minore, sia in ambito civile, sia in ambito penale.

2. L'istruttoria svolta dalla Settima Commissione. La Settima Commissione, unitamente al gruppo di lavoro sulle procure, ha proceduto in due distinte fasi all'audizione dei procuratori degli uffici minorili, ricavandone un contributo fondamentale non solo per l'impostazione della delibera nelle sue linee generali, ma anche per il suo completamento, discusso nella riunione del 31 maggio 2018.

Nel corso delle audizioni è stata rimarcata l'importanza del requisito della specializzazione dei magistrati che vi sono addetti, quale indispensabile strumento per la conoscenza e per il governo delle complesse dinamiche sottese al delicato ruolo requirente; è stato richiesto, allo scopo di accrescere la specializzazione richiesta per un migliore esercizio delle funzioni, che sia riconosciuta la possibilità, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni, di introdurre, nell'organizzazione dell'ufficio, figure specialistiche che possano presenziare ad attività istruttorie, particolarmente nel settore civile; sono state evidenziate difficoltà operative connesse, soprattutto per il settore civile, a vuoti normativi e/o a un'insufficiente disciplina; è stata sottolineata la necessità di una costante interlocuzione tra le procure minorili e le istituzioni/agenzie educative operanti sul territorio per coordinate azioni di promozione dei diritti dei minori e di supporto alla genitorialità, nonché con le istituzioni e il privato sociale impegnato nella tutela dei MSNA; sono state illustrate le ragioni dell'importanza di un coordinamento delle Procure minorili con quelle ordinarie in caso di indagini relative a reati commessi anche da minori o in danno di questi, nonché con gli organi giudicanti, penali e civili, per coordinate azioni a tutela dei minori; è stata evidenziata l'indispensabilità di incisive attività di controllo sulle comunità di accoglienza per minori ex art. 9 L. 149/01, nonché sulle comunità che ospitano MSNA, secondo le previsioni dell'art. 19 del D.Lvo. 142/2015, come modificata dalla L. 47/17 e dal D.Lvo 200/17 e, con riferimento a queste, l'esigenza di un coordinamento con le autorità amministrative aventi competenze concorrenti.

A tutte queste attività è stato chiesto di attribuire rilievo, sul piano gestionale, prevedendone

Roma 22/06/2018
Protocollo P 11072/2018
S.

l'inserimento nel progetto organizzativo, con l'indicazione di criteri e direttive generali valevoli a orientare l'attività dei sostituti nello svolgimento delle stesse.

Sempre con riguardo al progetto organizzativo, è stato richiesto che in questo: siano previste modalità di assegnazione dei fascicoli *"affari civili"*, nonché *"turni di reperibilità civili da affiancare o meno a quelli penali"*; siano inclusi, tra gli affari a trattazione prioritaria, i procedimenti civili concernenti situazioni di grave disagio del minore, nonché gli affari civili in cui si sia verificato un allontanamento del minore ai sensi dell'art. 403 c.c.; che sia stabilito che il sostituto, quando a seguito degli accertamenti svolti sulla base delle segnalazioni ravvisi la ricorrenza delle condizioni per proporre ricorso ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., trasmetta al Tribunale dei minorenni un ricorso motivato, indicando le generalità complete e attuali dei minori e dei loro genitori, nonché gli elementi di asserito pregiudizio (non risolvibili con interventi di mero welfare da parte dei servizi, intervenuti anche su delega della Procura) su cui fonda la richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale; che sia prevista l'obbligatoria comunicazione alle autorità (Forze dell'Ordine e autorità amministrativa) che hanno disposto l'allontanamento d'urgenza del minore ai sensi dell'art. 403 c.c. e, in ogni caso, ai servizi che hanno segnalato la situazione del minore, del provvedimento di archiviazione della procedura da parte del P.M. o del ricorso inoltrato al Tribunale per i minorenni; che siano valorizzati gli scambi di informazioni e la possibilità di interventi coordinati, in ambito civile e penale, nel caso di minorenni che si renda autore di reato o che sia vittima di reati al fine, rispettivamente, di attivare l'intervento, a sostegno dello stesso, da parte della famiglia di appartenenza o di sottrarlo a situazioni che possano determinare una protrazione delle condotte illecite a suo danno; che siano indicati i criteri di assegnazione degli affari connessi alle attività di controllo e di vigilanza sulle comunità, le modalità di svolgimento di queste, anche in collaborazione con le autorità amministrative (in particolare le Prefetture) aventi competenze concorrenti; che sia valorizzato tutto il lavoro di coordinamento con le istituzioni, le agenzie educative e il privato sociale per convergenti azioni di promozione dei diritti dei minori, di tutela di questi, di sostegno alla genitorialità.

Una più specifica elencazione dei profili di rilievo, sotto il profilo organizzativo, sui quali è stato sollecitato un intervento del Consiglio, è riportata nel documento approvato dall'A.I.M.M.F., datato 15 febbraio 2018.

Infine, in data 31 maggio 2018, la Settima commissione, unitamente al gruppo di lavoro sulle procure, ha proceduto all'audizione dei Procuratori presso i Tribunali per i minorenni sulla base di una bozza di risoluzione risultata ampiamente condivisa. In quella sede sono stati acquisiti ulteriori rilevanti contributi per il completamento del testo.

3. Le caratteristiche e i limiti dell'intervento consiliare. In merito ai numerosi temi sui quali è stato sollecitato un intervento del Consiglio, è necessario premettere che esula dalle prerogative consiliari sia l'individuazione di soluzioni a questioni processuali controverse a causa di vuoti di disciplina, che connotano soprattutto il settore civile dell'azione requirente minorile, sia la valutazione dell'appropriatezza delle soluzioni adottate dalla magistratura minorile in via surrogatoria e di supplenza.

Tuttavia, intersecano i profili dell'organizzazione, di stretta competenza consiliare, innanzitutto quelle istanze di omogeneità e di uniformità dell'azione requirente minorile, particolarmente avvertite negli ambiti in cui il tasso di normazione è scarso, se non addirittura inesistente.

Ciò in ragione del fatto che l'organizzazione degli uffici non costituisce un fattore neutro ed è, anzi, funzionale al risultato di garantire un'azione giurisdizionale efficace e uniforme, a garanzia del giusto processo e della tutela agli interessi degli utenti, che, in questo specifico settore, sono principalmente i minori.

Inoltre, tenuto conto delle speciali competenze delle Procure minorili e del connotato funzionale delle attività da queste svolte, non può rimanere estranea agli aspetti organizzativi la valorizzazione di tutti quegli strumenti attraverso i quali questi uffici possono attivare misure e percorsi volti al recupero del minore dalla dispersione scolastica e alla sua più ampia tutela, nonché la

Csm	Roma	22/06/2018
	Protocollo	P 11072/2018

predeterminazione dei criteri per realizzare un efficace lavoro di rete con enti e istituzioni che operano nel settore, per proficui scambi di informazioni e un costante raccordo con l'autorità giudiziaria ordinaria, sia requirente che giudicante, civile e penale, per interventi a tutela di minori in situazioni di rischio e di pregiudizio, per la predisposizione e la gestione di servizi in favore dell'area minorile, per coordinare azioni di contrasto al fenomeno della pedofilia, della violenza e dei maltrattamenti in danno di minori.

Queste specifiche esigenze organizzative rendono necessari adattamenti della normativa secondaria, secondo i criteri che saranno di seguito distintamente indicati per il settore penale e per quello civile.

4. Criteri organizzativi generali. La peculiarità del campo e delle modalità di azione delle Procure minorili, sia in ambito penale, sia in ambito civile, determina la necessità di dedicare ampi sforzi organizzativi per costruire intese con gli operatori del settore presenti sul territorio e con gli altri uffici giudiziari.

Le Procure presso il Tribunale per i minorenni, infatti, oltre all'attività propriamente giurisdizionale di loro competenza, possono svolgere un importante ruolo di raccordo fra enti ed istituzioni che sono o, comunque, devono essere coinvolte nel sistema di cura dei minorenni e delle loro famiglie. L'ampiezza delle competenze proprie degli uffici requirenti minorili e le necessarie costanti interlocuzioni con operatori di ambiti diversi, quali le Forze dell'Ordine, i servizi socio-sanitari e la scuola, conferiscono agli uffici minorili una posizione privilegiata per l'osservazione dei bisogni sociali e delle risorse presenti in ciascun territorio, posizione che deve essere valorizzata e finalizzata alla promozione di intese e prassi che possano ottimizzare le azioni congiunte dei vari operatori e servizi che si occupano di infanzia e adolescenza.

Non meno importanti le intese con gli altri uffici giudiziari considerato, altresì, per un verso, l'ambito distrettuale, per altro verso la frammentazione delle competenze in materia di famiglia. In questa prospettiva devono, quindi, essere costantemente attivate, monitorate e ripensate buone prassi dell'ufficio, protocolli con la Direzione scolastica e con gli enti locali, direttive ai servizi sociali e alle Forze dell'Ordine, intese con le Procure ordinarie, interlocuzioni con la sezione famiglia dei Tribunali e con i giudici tutelari, oltre che, ovviamente, con il Tribunale per i minorenni e il Dipartimento di giustizia minorile.

E' auspicabile, pertanto, che la dimensione progettuale del documento organizzativo della Procura per i Minorenni non sia circoscritta alla sola organizzazione interna dell'ufficio, ma contenga, direttamente o con autonomi documenti allegati, un programma di attuazione delle iniziative già adottate e l'indicazione di quelle di prossima adozione nel periodo di vigenza del documento organizzativo.

Altrettanto importante è la valorizzazione della complementarietà delle competenze proprie delle Procure minorili in campo penale, civile e amministrativo: il prospetto organizzativo potrà, quindi, contenere indicazioni generali circa l'attivazione del controllo, in campo civile, sull'esercizio dei doveri educativi da parte dei genitori di minorenni che si rendano autori di gravi e/o reiterati reati, per valutare le forme di intervento più idonee per la tutela dei minori appartenenti al nucleo familiare.

5. Il settore penale. I principi cardine su cui fonda il vigente assetto processuale penale minorile, delineato nel D.P.R. 448/88, sono quelli della "*minima offensività del processo*", della sua "*finalizzazione rieducativa*" e "*attitudine responsabilizzante*". Sul presupposto che per il deviante di minore età la spinta al delitto origini oltre che da scelte individuali anche da un incompleto sviluppo e da circostanze - individuali sociali o familiari - sfavorevoli, l'intervento giurisdizionale nel settore minorile è, dunque, necessariamente rivolto più alla responsabilizzazione, rieducazione e al recupero che alla punizione. Questa è la *ratio* sottesa a quegli istituti che consentono, accertato il fatto, il dirottamento del caso criminale fuori dal binario della trattazione giudiziaria per gestirlo con uno strumentario diverso da quello punitivo (sentenze di non luogo a procedere anticipato per

Roma 22/06/2018
Protocollo P 11072/2018

difetto di imputabilità o per irrilevanza del fatto, sospensione del procedimento con messa alla prova anche al fine di favorire la mediazione con la vittima), nonché alle disposizioni che prevedono diminuzioni di pena in caso di condanna, l'individuazione di un maggior limite di pena per beneficiare della sospensione condizionale, stabiliscono restrizioni alle ipotesi e ai tempi di durata delle misure cautelari (arricchite di tipologie non previste per gli adulti e connotate da diverse modalità esecutive), presupposti differenziati e meno severi per l'accesso alle misure alternative alla detenzione (liberazione condizionale, affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà).

Il sistema processuale minorile, pertanto, sia nella fase del merito sia in quella dell'esecuzione pena, si caratterizza per un insieme di attività che si sostanziano in misure terapeutiche, risocializzatrici, riabilitative, di controllo, di assistenza, di solidarietà sociale che possono essere attivate sin dalla fase delle indagini preliminari e che rendono necessario un costante e proficuo raccordo tra la magistratura minorile e tutti quei soggetti, istituzionali e non, in grado di promuovere e contribuire al percorso di responsabilizzazione, recupero e risocializzazione del minore.

Se l'azione degli uffici minorili requirenti e giudicanti deve essere tesa, oltre che all'accertamento dei fatti con le garanzie del giusto processo, anche a promuovere il corretto sviluppo psicofisico del minorenne autore del reato e il suo recupero dalla devianza, essa deve sostanziarsi in interventi personalizzati e di ampio respiro, da adottare in un quadro di estesa concertazione con soggetti esterni agli uffici giudiziari e, in particolare, con le diverse agenzie educative del territorio, pubbliche e private.

L'ampia discrezionalità legata alle diverse scelte di intervento possibili rende necessario assicurare omogeneità alle attività dei sostituti: il progetto organizzativo potrà, quindi, contenere anche indicazioni di tipo generale volte a orientare le attività dei sostituti rispetto ai casi in cui appare necessario un coinvolgimento del nucleo familiare, con funzione di supporto del minore e di argine al rischio di una propagazione della devianza al suo interno, soprattutto nei confronti di altri eventuali componenti minorenni.

In questa prospettiva, appare particolarmente utile l'indicazione di generali criteri: per individuare le strategie procedurali per affiancare all'intervento nei confronti di minori autori di reati quello civile nei confronti dei genitori o per l'applicazione di misure amministrative; per rafforzare al massimo l'intervento educativo e trattamentale dei minori autori di reati; per contrastare il diffuso sentimento di impunità di questi ultimi, anche per mezzo dell'implementazione di percorsi di mediazione penale con la vittima del reato; per stabilire rapporti con le istituzioni e le agenzie educative onde realizzare più proficue forme di collaborazione a tutela dei minori e a supporto della genitorialità; per identificare le situazioni che rendono necessarie interlocuzioni con i giudici civili minorili e l'autorità giudiziaria ordinaria, sia giudicante che requirente, se del caso indicando, anche alla luce di eventuali protocolli con queste stipulate, le modalità di scambio delle informazioni, di consegna e di utilizzazione degli atti, particolarmente quando questi siano relativi a procedimenti che ancora pendono nella fase delle indagini per concordare forme di adeguata tutela del segreto investigativo.

Per il resto delle attività, l'assetto organizzativo delineato per gli uffici requirenti ordinari, negli snodi centrali, è del tutto confacente alle peculiarità degli uffici requirenti minorili, essendo fondato su criteri ispirati alla tutela di principi (quelli del giusto processo, dell'efficienza, della trasparenza e del buon andamento degli uffici giudiziari, dell'indipendenza dei magistrati) che, nel loro insieme, delineano il "modello costituzionale" proprio di tutti gli uffici requirenti.

Costituiscono declinazione di tali principi le previsioni della circolare n. P20458 del 16 novembre 2017 nelle quali sono stati individuati gli obiettivi cui devono essere orientate le prerogative attribuite ai Dirigenti in materia di organizzazione degli uffici, quelle che prevedono il necessario coinvolgimento di tutti i magistrati dell'ufficio nelle scelte organizzative, che impongono la predeterminazione di criteri trasparenti per l'assegnazione degli affari e l'uniforme distribuzione, qualitativa e quantitativa, di questi, che hanno proceduralizzato gli interventi del Dirigente sulle




Roma	22/06/2018
Protocollo	P 11072/2018



attività dei sostituti, sia in funzione di vigilanza e di controllo, che in materia di assegnazioni, effettuate o da effettuarsi.

Il riferimento è:

- agli artt. 2, 3 e 4, che individuano i principi cardine cui il Procuratore della Repubblica deve improntare il suo potere organizzativo, con la sola esclusione delle previsioni di cui all'art. 4 relative al Procuratore Aggiunto e alla magistratura onoraria;
- all'art. 6 che disciplina la figura del vicario, evidentemente da individuare, stante l'assenza di procuratori aggiunti, nel magistrato più anziano nel ruolo;
- all'art. 7 che elenca i contenuti - necessari e facoltativi - del progetto organizzativo;
- all'art. 8 che disciplina l'iter procedimentale con cui il progetto organizzativo deve essere adottato;
- all'art. 9 che regola i provvedimenti attuativi;
- all'art. 10 che elenca i criteri che presiedono all'assegnazione e alle coassegnazioni degli affari e dei singoli atti;
- all'art. 11 che regola l'assegnazione di singoli provvedimenti;
- all'art. 12 in tema di designazione del P.M. di udienza;
- agli artt. 13 e 14 in materia di assenso e visto;
- all'art. 15 che regola la revoca dell'assegnazione e della designazione;
- all'art. 16 che disciplina la rinuncia all'assegnazione.
- all'art. 17 che individua i principi cui conformare il dovere di programmazione per l'impiego del personale amministrativo e l'uso delle risorse tecnologiche e finanziarie e fa carico ai dirigenti di promuovere le innovazioni informatiche e la diffusione di buone prassi.

Tali previsioni devono ritenersi pacificamente applicabili al settore penale delle attività requirenti minorili, non rilevandosi profili di incompatibilità con le specificità "funzionali" di queste, per vero non prospettate neppure dai magistrati auditi.¹

L'unico istituto della Circolare indicato come di difficile compatibilità con la natura delle attività svolte dagli uffici requirenti minorili è quello delle avocazioni da parte delle Procure Generali.

Ciò sulla base del rilievo che, non di rado, le iniziative adottate per favorire il recupero e la risocializzazione del minore con uno strumentario diverso da quello punitivo (ad esempio un progetto di giustizia ripartiva) richiedono tempi e strategie di attuazione di lunga durata, incompatibili con l'osservanza dei termini previsti in materia di avocazione. In aggiunta a questo, è stato ancora evidenziato come la diversità dei sistemi informatici degli uffici requirenti minorili da quelli delle Procure Generali renderebbe problematico un accesso da parte di questi ultimi ai fascicoli.

Sul punto va ribadito che i presupposti e le modalità di esercizio delle avocazioni sono stati indicati dal Consiglio nella Risoluzione del 16 maggio 2018 e la speciale connotazione che, in virtù di questi, assume l'istituto lo rendono senz'altro applicabile anche agli uffici requirenti minorili. I casi sopra evidenziati, nei quali la pendenza del procedimento nella fase delle indagini è imposta dalla necessità di attendere gli esiti di accertamenti necessari per valutare la ricorrenza dei presupposti per una pronuncia di irrilevanza del fatto (art. 27 d.p.r. 448/1988) o la conclusione di percorsi rieducativi disposti con provvedimenti di messa alla prova ex art. 28, rientrano, secondo la logica di tale Risoluzione, tra le situazioni di *inerzia apparente* dell'ufficio e, dunque, tali da non poter fondare l'esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore generale, con tutte le conseguenze del caso anche in ordine alla modulazione del dovere di comunicazione nei termini precisati dalla stessa Risoluzione con riferimento alle ipotesi di *inerzia apparente*.

¹ D'altra parte, già nella risoluzione del 7 luglio del 2010, era stata rimarcata la necessità che, anche in questo settore, le assegnazioni avvenissero secondo criteri predeterminati o comunque tali da evitare aspetti di selezione discrezionale dei magistrati assegnatari, che la distribuzione del carico di lavoro avvenisse in maniera equilibrata tra tutti i magistrati dell'ufficio, che il potere di revoca delle assegnazioni fosse esercitato in conformità ai criteri di cui all'art. 2, co. II del D.Lvo 106/06, che fossero regolamentate le procedure cd. assentite (assensi e visti), soprattutto laddove estese ad atti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti.


G.F.Roma 22/06/2018
Protocollo P 11072/2018
S.

Viceversa, nei casi in cui una inerzia integrante i presupposti per l'esercizio del potere-dovere di avocazione da parte delle Procure Generali sia ricorrente, non appaiono ravvisabili ragioni per derogare all'applicazione di un istituto di carattere generale secondo le previsioni dello stesso legislatore.

Quanto poi alla diversità del sistema informatico tra Procura minorile e Procura generale, per superare le oggettive difficoltà determinate dal sistema Sigma, in attesa delle necessarie iniziative della DGSIA, più volte sollecitate dal Consiglio, sarà utile ricercare le opportune soluzioni organizzative mediante l'interlocuzione e la collaborazione tra i due uffici giudiziari, individuando tempi e forme per la trasmissione degli elenchi.

6. Il settore civile. Il settore che necessita di un intervento integrativo più pregnante è quello degli affari civili, del tutto residuali nelle Procure ordinarie e invece quantitativamente significativi e in forte espansione nelle Procure Minorili. Ad esso né il D.Lgs. n. 106/06, né la Circolare riservano una espressa regolamentazione, essendo l'intera disciplina calibrata sugli affari penali, senza che nessuna norma regoli specificamente le modalità di esercizio delle delicate funzioni civili attribuite al Procuratore per i minorenni. Ne consegue che risulta necessario un attento vaglio di compatibilità delle disposizioni della circolare sulle Procure con l'organizzazione degli affari civili.

Nella Risoluzione del 7 luglio 2010, pur dandosi atto che l'art. 2 del D.Lgs. 106/2006 risultava intitolato "*Titolarità dell'azione penale*", valorizzando il secondo comma di tale disposizione, si è ritenuto che al Procuratore della Repubblica, anche nel settore civile, fosse consentito stabilire "*i criteri ai quali il magistrato*" doveva "*attenersi nell'esercizio della relativa attività*", richiedendo che gli stessi fossero generali e astratti e non connessi alla specificità del singolo procedimento.

L'attribuzione di un siffatto potere al Procuratore, anche nell'attualità, deve essere valutata positivamente nella misura in cui esso si traduce essenzialmente nella predisposizione di modelli organizzativi finalizzati a rendere uniforme e trasparente l'azione della Procura, caratterizzata, in questo settore, da un basso tasso di normazione procedimentale e nella quale, correlativamente, assume importanza fondamentale il fattore esperienziale, con la conseguenziale necessità di formazione, di condivisione e di trasmissione di un peculiare bagaglio professionale.

E', pertanto, estremamente opportuno che l'ufficio di caratterizzi per uniformità dell'azione mediante l'elaborazione di linee guida, di protocolli, di documenti informativi o di analisi delle diverse tematiche, da richiamarsi e valorizzarsi nel documento organizzativo del Dirigente: ciò sia per la delicatezza degli interessi coinvolti anche in questo settore sia per l'elevata specializzazione delle funzioni, per la necessità di una conoscenza delle diverse realtà territoriali del distretto e delle articolazioni di riferimento (servizi sociali, comunità di accoglienza, polizia giudiziaria), nonché dei modelli operativi con queste sperimentate.

Tale documento, pertanto, soprattutto nel settore civile, deve auspicabilmente presentare quei contenuti aggiuntivi che valgono a renderlo un atto di programmazione più ampio, idoneo a fornire le coordinate fondamentali in relazione a tutto quello spettro di attività non oggetto di regolamentazione normativa, ma del sapere esperienziale di chi opera nel settore, così da indirizzare le iniziative dei magistrati dell'ufficio.

La specificità degli affari civili e l'assenza di richiami specifici a questi ultimi nel D.Lgs. 106/2006 rendono poi solo parzialmente compatibili alcune disposizioni dettate per la cura degli affari penali. Non appare, infatti, applicabile agli affari civili la norma della circolare in materia di assenso (art. 13): l'art. 3 del D.Lgs. 106/2006 limita l'applicazione di tale istituto alle richieste cautelari personali e, facoltativamente, alle richieste cautelari reali, il che circoscrive la portata applicativa della norma al settore penale e, ancor più restrittivamente, alla materia cautelare personale e reale.

Per contro, non appare incompatibile con la natura civile degli affari l'apposizione da parte del Procuratore del visto: così come inteso dall'art. 14 della Circolare sulle Procure, questo ha solo una funzione conoscitiva, sicché, unitamente allo strumento dell'obbligo di riferire, può essere validamente utilizzato per assicurare uniformità di attuazione ai criteri generali di azione dell'ufficio con riferimento ad alcune categorie di affari più delicati.

Roma	22/06/2018
Protocollo	P 11072/2018

In conformità con quanto prescritto dall'art. 7 della Circolare, dunque, il Dirigente dovrà indicare nel progetto organizzativo quali sono gli specifici affari civili soggetti a visto e quelli in relazione ai quali il sostituto ha l'obbligo di riferire.

La formulazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 106/2006 comporta ancora che, al momento dell'assegnazione dei singoli fascicoli, il Procuratore possa indicare i criteri a cui il sostituto debba attenersi nella trattazione degli affari e, nel caso, di mancata osservanza o di contrasto circa le modalità di esercizio, che il primo possa revocare l'assegnazione al secondo.

L'estrema delicatezza dello strumento implica, tuttavia, non solo che la revoca possa essere adottata solo nelle ipotesi e con l'osservanza dei criteri indicati, in via generale, nel documento organizzativo del Procuratore, così come richiesto dall'art. 7, co. 4, lett. f) della Circolare sulle procure, ma che debbano essere rispettate regole analoghe a quelle indicate dall'art. 15. Pertanto, il Procuratore: a) dovrà preventivamente sentire il magistrato; b) dovranno quindi essere ricercate soluzioni condivise con il sostituto; c) il provvedimento dovrà essere motivato; d) il magistrato potrà formulare osservazioni. Troverà per il resto applicazione l'art. 15 citato, in quanto compatibile.

E', tuttavia, auspicabile che il *visto* e la *revoca* trovino nel settore civile un'utilizzazione assai parsimoniosa e prudente, essendo istituti ideati e disciplinati dalle norme primarie e con circolare essenzialmente con la finalità di conferire uniformità di gestione agli affari penali.

Specularmente, il sostituto potrà rinunciare all'assegnazione con le modalità di cui all'art. 16 della Circolare.

D'altra parte l'applicabilità di questi specifici istituti alle attività civili delle Procure minorili è stata già ritenuta nella Risoluzione consiliare del 7 luglio 2010.

6.1 I criteri organizzativi relativi ai procedimenti nascenti da segnalazioni e dagli allontanamenti ex art. 403 c.c. Con riferimento al settore civile, l'ambito nel quale è stato particolarmente sollecitato un intervento è quello relativo agli affari relativi a situazioni di pregiudizio e di disagio dei minori, variamente graduate, sino a quelle più gravi, costituite da situazioni di abbandono ex art. 9 della L. 184/83, che possono essere oggetto di segnalazione da parte delle scuole, dei comuni, delle forze dell'ordine, degli operatori sociali ovvero apprese direttamente dagli organi inquirenti.

In particolare, con riferimento a questo settore di attività, è stato evidenziato che le segnalazioni di situazioni di abbandono devono essere dirette, ai sensi dell'art. 9 L. 184/83, all'ufficio del P.M. Per le segnalazioni relative a maltrattamenti e disagi che, pur gravi, non integrino gli estremi dell'abbandono e non determinino l'inserimento del minore, da parte del Tribunale, in famiglia adottiva difetta una norma puntuale sulla competenza; tuttavia, tali affari, dando luogo a procedimenti cd. "de potestate", a seguito dell'introduzione del principio del giusto processo, con la modifica dell'art. 111 Cost. e del rafforzamento della posizione di terzietà del Tribunale, sono da tempo ugualmente attribuiti alla competenza della Procura.

Queste attività ad oggi non sono normate, il che rende disomogenee tra i vari uffici le modalità di trattazione degli affari, in un settore in cui appare necessario che sia uniforme il raccordo costruttivo con i servizi sociali, le scuole e gli altri soggetti istituzionali che operano a tutela del minore e a sostegno della genitorialità, determinandosi in assenza di questo ricadute negative, più volte denunciate dall'utenza e dal mondo dell'avvocatura, sulla uniformità e incisività della risposta giudiziaria.

A fronte della perdurante inerzia del legislatore è stato, quindi, richiesto al Consiglio un intervento volto a ricondurre in un quadro omogeneo le strategie di intervento in questo settore, prendendo a modello le prassi più virtuose e individuando il tramite di rilevanza ordinamentale nel progetto organizzativo che dovrebbe prevedere non solo i criteri di assegnazione e i tempi di trattazione degli affari, ma anche protocolli procedurali omogenei.



Roma	22/06/2018
Protocollo	P 11072/2018



In particolare, è stata rappresentata la necessità che nel progetto organizzativo, direttamente o con protocollo allegato, sia previsto:

che allorquando, a seguito dei necessari approfondimenti disposti in ordine alle segnalazioni non esaustive, il P.M. si determini a presentare ricorso al Tribunale per i minori, la presentazione di questo sia preceduta da verifiche anagrafiche attuali con riferimento al minore e ai genitori e che i dati acquisiti siano riportati nel ricorso al fine di facilitarne la tempestiva notifica agli interessati;

che, nell'ipotesi contraria in cui il P.M. non ritenga di proporre ricorso al Tribunale per i minori e disponga l'archiviazione della procedura, del provvedimento sia data comunicazione a chi ha effettuato la segnalazione, quantomeno quando questa provenga dai servizi sociali, potendo in tal modo essere proseguita l'azione di supporto del nucleo familiare con l'eventuale predisposizione di un programma a tutela del minore e a supporto della genitorialità;

che degli affari in cui si sia verificato un allontanamento disposto dalle autorità amministrative senza il consenso dei genitori si debba sottolineare la necessità di una trattazione prioritaria.

Come sopra già evidenziato, il Consiglio è privo di poteri regolatori in ordine a tematiche di tipo procedimentale e a questioni connesse alle concrete modalità di esercizio delle attività giurisdizionali, potendo considerarle, in termini generali, solo per le ricadute che possono avere sotto il profilo ordinamentale – organizzativo .

Con riguardo a questo limitato aspetto, deve rilevarsi che risponde alle effettive necessità degli uffici requirenti l'inclusione di queste attività nel progetto organizzativo, direttamente o mediante allegazione del relativo protocollo, nonché l'eventuale indicazione dei criteri generali da seguire per lo svolgimento delle medesime, al fine di assicurare omogeneità e incisività nella risposta giudiziaria.

Tali affari determinano l'iscrizione di un procedimento (con la sigla “ affari civili” e l'attribuzione di un numero) e l'avvio di un’“istruttoria” che, pur essendo libera per l'assenza di riferimenti normativi e priva di una connotazione squisitamente giurisdizionale, si concreta, di regola, in richieste rivolte agli stessi organi o enti che hanno effettuato la segnalazione, agli altri organi che hanno il compito di tutela dell'infanzia, nella predisposizione di deleghe di indagine alla polizia giudiziaria specializzata per l'effettuazione di accessi domiciliari urgenti finalizzati ad accertare il contesto ambientale in cui il minore è inserito, ovvero per l'acquisizione di informazioni circa i precedenti penali e giudiziari o al *modus vivendi* dei genitori, in richieste ai servizi sociali e sanitari di relazioni o di predisposizione di progetti nell'interesse del minore.

In esito a questi accertamenti, che possono avere durata variabile e un diverso grado di complessità, il procedimento si conclude con un'archiviazione, laddove non emergano situazioni che necessitano di un intervento del Tribunale dei minori ovvero con la proposizione di un ricorso a quest'ultimo organo, laddove si ravvisino situazioni apprezzabili ai sensi degli artt. 333, 336, 403 c.c..

Si tratta di attività connotate da estrema delicatezza e utilità, potendo l'intervento della Procura, coordinato con le agenzie territoriali, stimolare i genitori a riacquistare quell'autorevolezza e capacità di accudimento dei figli al di fuori di ogni intervento giurisdizionale, rendendo quest'ultimo inutile con notevoli risparmi di spesa. Ancorché sfuggano a statistiche ufficiali e siano misconosciute addirittura in sede ispettiva, questi affari civili sono in forte crescita e costituiscono, nell'attualità, una parte significativa, se non maggioritaria, del carico di lavoro che grava sugli uffici requirenti.

Comunque si voglia qualificare la natura degli accertamenti, sicuramente non riconducibili ad attività “*giurisdizionali*” tipizzate, non v'è dubbio che gli stessi hanno luogo nell'ambito di un iter procedimentale di cui è tracciabile sia l'incipit (l'iscrizione del procedimento) sia l'epilogo (archiviazione o proposizione del ricorso al Tribunale per i minori).

Non ricorrono, pertanto, ragioni che giustifichino l'esclusione di queste tipologie di affari dal progetto organizzativo, nel quale devono, anzi, essere incluse, sia ai fini della determinazione dei flussi e delle pendenze, tenuto conto dell'incremento del carico di lavoro che negli ultimi tempi hanno generato, sia per la predeterminazione dei criteri di assegnazione, sussistendo anche con


G.F.

Csm	Roma	22/06/2018
	Protocollo	P 11072/2018


S.

riferimento ad esse esigenze di trasparenza, ove si consideri la delicatezza degli accertamenti e delle conseguenti determinazioni del P.M..

Ovviamente l'individuazione degli specifici criteri di assegnazione è rimessa alla discrezionalità dei dirigenti, con il rispetto degli inderogabili limiti costituiti dalla "*predeterminazione*" degli stessi e dall'omogenea distribuzione del carico di lavoro tra tutti i magistrati dell'ufficio.

I dirigenti quindi potranno ancorare l'assegnazione di queste procedure a criteri territoriali ovvero a turni di reperibilità predisposti tra tutti i magistrati dell'ufficio, se del caso associati a quelli previsti per il settore penale, precisando la natura delle attività in esso comprese.

Quanto alla richiesta di includere nel progetto organizzativo anche indicazioni generali circa le modalità concrete di gestione degli affari, pur se non compete al Consiglio individuare regole procedurali e le concrete modalità di esercizio dell'attività giurisdizionale, rifluisce tuttavia sul piano organizzativo l'esigenza, derivante dall'assenza di un quadro normativo di riferimento, di ovviare al rischio di disomogeneità nella loro trattazione e al connesso pericolo di ingiustificate variabili nella tutela degli interessi del minore e della famiglia.

Nella prospettiva di garantire uniformità e omogeneità all'attività dei sostituti, deve quindi ritenersi che il progetto organizzativo possa contenere i criteri generali cui i magistrati dell'ufficio devono attenersi nella trattazione di questa tipologia di affari, avendo riguardo alle fasi salienti dell'intero percorso procedimentale: dallo svolgimento degli accertamenti, alla gestione integrata degli interventi necessari con le agenzie del territorio, al necessario coordinamento con le Procure ordinarie nel caso di contemporanea pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti al fine di evitare inopportune interferenze con le indagini, alla predisposizione degli eventuali ricorsi al Tribunale per i minorenni, alle comunicazioni dovute agli organi che hanno effettuato segnalazioni, ovvero alle autorità che, d'urgenza, hanno disposto l'allontanamento del minore ai sensi dell'art. 403 c.c. allorché il P.M. abbia deciso di non richiedere la convalida.

D'altra parte, sarebbe irragionevole sottrarre il settore civile, che costituisce larga parte delle attività di competenza delle Procure minorili, ai principi cui il Dirigente deve orientare il suo potere gestionale (il puntuale, corretto e uniforme esercizio dell'azione requirente, secondo quanto previsto dall'art. 4 della Circolare) e alle connesse facoltà di elaborare modelli operativi, includendoli nel progetto organizzativo (art. 7 co. V, lett. o) della circolare).

7. Le attività di vigilanza. Ai sensi dell'art. 9, III co., della L. 184/83 sono di competenza del P.M. minorile le attività di controllo e di vigilanza sulle comunità, sulle strutture e sulle case famiglia del distretto che ospitano minori². Tali controlli hanno natura obbligatoria, si articolano in modalità di svolgimento "tipizzate", costituite dall'acquisizione e valutazione semestrale delle schede trasmesse dalle comunità, ovvero "facoltative", concretantesi in ispezioni disposte in loco al fine di apprezzare, nell'esclusivo interesse del minore e nell'ottica di verificarne le condizioni di vita e il benessere, il reale funzionamento delle strutture, l'aspetto qualitativo dell'accoglienza, la dotazione di organico, la competenza degli operatori, l'esistenza di un valido progetto educativo, l'efficacia dei controlli cui sono sottoposti gli ospiti. Anche questa è un'attività di estrema importanza perché solo l'assegnazione a una comunità con un elevato target educativo e curativo può costituire un'opportunità di crescita per il minore e perché, proprio nell'ambito dell'attività di vigilanza,

² L'art. 9, co. II e III della Legge 184/83, come modificato dalla L. 149/01, prevede che " II. Gli istituti di assistenza pubblici e privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al Procuratore della Repubblica presso il T.M. del luogo in cui hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il Procuratore presso il T.M., assunte le necessarie informazioni, chiede al Tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti assistenziali pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in una situazione di abbandono. III. Il Procuratore della Repubblica presso il T.M. che trasmette gli atti al medesimo Tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti pubblici o privati ai fini di cui al comma II. Può procedere a ispezioni ordinarie in ogni tempo".



Csm	Roma	22/06/2018
	Protocollo	P 11072/2018



possono essere sollecitate iniziative ulteriori a tutela del minore e rilevate condizioni di totale inidoneità delle strutture.

Il carattere doveroso dei controlli, la periodicità con la quale devono essere effettuati, l'impegno che richiedono valgono a qualificarli come una parte significativa della professionalità e delle attività di competenza del P.M. minorile.

Pertanto, in continuità con le indicazioni fornite dal Consiglio nella risoluzione del 7 luglio 2010³, queste attività devono essere incluse nel progetto organizzativo, nel quale dovranno, inoltre, essere indicati criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione di questi affari ai magistrati dell'ufficio, nonché eventualmente i criteri generali cui questi ultimi dovranno attenersi nell'esercizio delle attività ispettive, anche per gli aspetti di coordinamento e collaborazione con le autorità amministrative con concorrenti competenze.

Analoghe considerazioni, per la *eadem ratio*, valgono con riferimento alle attività di controllo delle strutture di accoglienza per MSNA, secondo le previsioni di cui al D.Lvo 142/05, come modificato dalla L. 47/17 e dal D.Lvo 220/17.

8. Criteri di priorità. L'art. 7 della circolare, al comma V, prevede che il progetto organizzativo, nel contenuto facoltativo, può contenere anche l'indicazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari. Tale previsione, in linea con la precedente produzione consiliare in tema di criteri di priorità che, da ultimo, ha trovato una più organica disciplina nella Risoluzione dell'11 maggio 2016, consente di dar rilievo a tutte quelle tipologie di affari che, anche in assenza di criteri legali, per l'importanza degli interessi coinvolti, richiedono un intervento giurisdizionale urgente.

Prima ancora, la Risoluzione del 2016 richiede un'adeguata interlocuzione organizzativa fra il titolare dell'ufficio requirente ed il Presidente del Tribunale per una concertata programmazione dei flussi che conformi la risposta giudiziaria a canoni di razionalità ed efficienza.

Con riferimento poi all'indice selettivo degli affari prioritari, gli affari civili aventi ad oggetto le segnalazioni, come quelli riconducibili all'istituto di cui all'art. 403 c.c. (l'allontanamento del minore dalla famiglia da parte del sindaco, delle forze dell'ordine e dei servizi sociali) possano senz'altro essere inclusi nella fascia dei procedimenti a trattazione prioritaria.

In entrambe queste procedure tempestivi accertamenti da parte del P.M. risultano determinanti per la tutela degli interessi del minore, riguardati in una duplice e alternativa prospettiva: evitare che si protragga una situazione di grave disagio familiare o di mancanza di un adeguato accudimento dello stesso, con la proposizione di un tempestivo ricorso al Tribunale dei minori e la pronta adozione da parte di quest'ultimo di provvedimenti più tutelanti, siano essi consistenti in un limitazione dei rapporti con i suoi genitori o in altre forme di presa in carico dello stesso; salvaguardare il rapporto genitoriale, a rischio di gravi e ingiustificate compromissioni laddove, nei casi di cui all'art. 403 c.c., l'organo giudiziario non dovesse accertare quelle condizioni che hanno giustificato l'adozione del provvedimento.

³Sul punto nella delibera è scritto: "Il punto concerne la possibilità che la pratica delle ispezioni possa concretarsi anche al di là delle finalità della vigilanza e, più nello specifico, il quesito se essa possa comportare una funzione di controllo sull'adeguatezza della struttura, dal momento che, ai sensi della legge n. 149, è peraltro venuta meno ogni competenza del giudice tutelare in materia ispettiva. Il dibattito che ne è conseguito nel corso dell'incontro, al di là degli aspetti prettamente interpretativi delle norme coinvolte, che esulano dal presente contesto, ha posto in luce l'esigenza che la Procura minorile possa responsabilmente attendere a compiti siffatti, in particolare attraverso "visite", ordinarie o straordinarie, effettuate dal P.M. presso le strutture in oggetto. In casi del genere sarà allora compito precipuo del Procuratore annoverare tale incombenza tra gli incarichi assegnati ai singoli magistrati, privilegiando, anche in quest'ambito, forme di rotazione periodica da parte dei sostituti a ciò adibiti. Sarà opportuna cura del dirigente, altresì, fissare anzitempo, in seno al progetto organizzativo dell'ufficio e previa interlocuzione con i magistrati e, se del caso, con la polizia giudiziaria destinataria di eventuali deleghe, i criteri e le modalità attraverso i quali verranno operate le c.d. "visite" ispettive. L'esigenza di diversificare l'obiettivo delle ispezioni presso gli istituti, tra verifica in loco di minori in stato di abbandono per i quali sia necessario avviare il procedimento di adottabilità e controllo di adeguatezza delle strutture, dovrà trovare trasparente ed oggettiva previsione nell'ambito del progetto organizzativo, essendo detta incombenza senz'altro attinente al profilo gestionale generale dell'ufficio".


G.F.

Csm	Roma	22/06/2018
	Protocollo	P 11072/2018


S.

In quest'ultimo caso, la necessità di un intervento urgente del P.M. risulta ancor più evidente ove si consideri che il provvedimento ex art. 403 c.c. è adottato d'urgenza dagli organi in esso indicati e resta valido ed efficace finché non intervenga una decisione definitiva da parte del Tribunale per i minori.

Poiché le norme che disciplinano questo procedimento non prevedono termini né per la proposizione del ricorso da parte del P.M., né per l'adozione della decisione da parte del Tribunale, va da sé che solo la massima sollecitudine dell'organo requirente può evitare quel ritardo nell'investitura del Tribunale cui compete la decisione finale⁴.

Per le stesse ragioni possono senz'altro essere ricompresi nel catalogo degli affari a trattazione prioritaria anche quelli relativi ai minori non accompagnati, la cui importanza, in questo frangente storico, deve essere rimarcata per ragioni sociali e umanitarie, prima ancora che giuridiche.

Secondo l'iter previsto all'art. 19 e 19 *bis* del D. Lvo 142/15, come modificato dalla L. n. 47/17 e dal D.Lvo 220/17, l'autorità amministrativa deve inviare al P.M. presso il Tribunale dei minori la segnalazione della presenza di un minore straniero non accompagnato e il P.M., dopo aver verificato il confacente collocamento dello stesso in una struttura con l'avvio di un progetto di accoglienza da parte dei servizi e disposto, se necessari, gli accertamenti multidisciplinari sull'età anagrafica, deve inoltrare il ricorso al Tribunale per i minorenni con richiesta di ratifica delle modalità di accompagnamento approntate, di eventuale provvedimento che stabilisca l'età del soggetto e di nomina da parte del T.M. di tutore volontario con apertura della tutela e adozione di provvedimenti a tutela.

A fronte del descritto iter, privo di scansioni temporali, l'intervento del P.M. deve essere sollecito, in modo tale da consentire la celere apertura del procedimento davanti al Tribunale che nel divenire naturale destinatario delle istanze difensive, potrà valutare anche idoneità e adeguatezza delle sistemazioni disposte nell'immediato.

9. I criteri di assegnazione degli affari civili e penali. Nella risoluzione del 7 luglio 2010, valorizzando la competenza distrettuale delle Procure minorili, fatta salva l'ampia discrezionalità del Dirigente nella scelta dei criteri di assegnazione degli affari, era stata, tuttavia, espressa una preferenza, anche per il settore penale, per soluzioni in grado di assicurare un collegamento territoriale tra magistrati e distinte aree territoriali, avendo come riferimento preferibilmente territori riconducibili alla ripartizione giudiziaria - ossia ai circondari delle Procure ricomprese nel distretto piuttosto che a quella di tipo geografico - amministrativo. Ciò in ragione dell'idoneità di questa soluzione sia a consolidare i rapporti dei sostituti con i referenti delle istituzioni presenti sul territorio coinvolte nel percorso rieducativo del minore e nel sostegno alla sua famiglia, sia a favorire proficue forme di coordinamento con le procure ordinarie in caso di indagini collegate.

In ordine alla validità del criterio di attribuzione degli affari di natura territoriale, nel corso delle audizioni, sono state espresse riserve da parte di alcuni dirigenti che, nel motivare la scelta di disattenderlo nel progetto organizzativo adottato per il suo ufficio, ha posto in evidenza l'obiettivo svantaggio, in esso insito, di non consentire avvicendamenti tra i sostituti, da ritenere, invece, preferibili onde evitare "*incrostazioni*" nella gestione degli affari e nei rapporti con gli operatori di settore.

La circolare, in conformità con tutta la produzione consiliare precedente, ha rimesso l'individuazione dei criteri attributivi degli affari alla discrezionalità dei Dirigenti, con il rispetto

⁴Con sentenza n. 17648/07 la Sez. I della Cassazione, nell'escludere che l'art. 403 c.c. sia stato di fatto abrogato dalla L. 184/83 sull'adozione speciale, che all'art. 2 prevede l'affidamento a terzi dei minori privi di un ambiente familiare idoneo, ha affermato che l'art. 403 c.c. opera solo con riferimento agli interventi urgenti, da realizzare nella fase anteriore ai provvedimenti relativi all'affidamento e che deve essere coordinato con le disposizioni della legge sull'adozione speciale, il cui art. 9 impone ai pubblici ufficiali, agli incaricati di pubblico servizio ed in generale al personale che venga a conoscenza di situazioni di pregiudizio per il minore di segnalare tali situazioni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori cui spetta il compito di procedere alle relative indagini.


G.F.Roma 22/06/2018
Protocollo P 11072/2018
S.

degli unici limiti costituiti dalla necessaria predeterminazione degli stessi e di un'equilibrata ed equa distribuzione tra tutti i magistrati dell'ufficio del carico del lavoro.

Ne segue che il Dirigente ben può individuare criteri di attribuzione degli affari diversi da quello territoriale, adeguatamente motivando in ordine all'idoneità di questi ad assicurare, comunque, una gestione efficiente e omogenea delle attività, rispetto a quello della divisione territoriale.

Sul punto rileverà anche la dimensione dell'ufficio, essendo evidente che alcuni uffici minorili si caratterizzano per una ridottissima pianta organica che rende difficile, se non impossibile, la scelta di soluzioni di ripartizione territoriale⁵.

Va da sé che, in ogni caso, il Dirigente dovrà, comunque, curare la circolazione delle informazioni tra i sostituti dell'ufficio per evitare interventi parcellizzati o peggio non coordinati, nonché assicurare, nel massimo grado, il raccordo tra i sostituti del suo ufficio e quelli delle Procure ordinarie del Distretto e della DDA per favorire ogni necessaria forma di collaborazione e coordinamento in ipotesi di indagini collegate, il realizzarsi di scambi utili all'effettuazione di interventi a tutela del minore o a sostegno della genitorialità, in tal modo controbilanciando il venir meno degli oggettivi vantaggi derivanti, sotto i profili indicati, dallo stabile collegamento del sostituto con il territorio.

Ad ogni buon conto, nell'ipotesi in cui il Dirigente decidesse di adottare come regola attributiva degli affari quella territoriale appare, comunque, opportuno prevedere avvicendamenti periodici tra i sostituti, secondo una tempistica ragionata che medi tra l'esigenza dei sostituti di maturare esperienza e conoscenza sul territorio e quella del ricambio, in quanto fattore di nuovi stimoli e di accrescimento delle competenze specialistiche e, al contempo, un utile antidoto ai rischi connessi all'esclusiva prolungata competenza del sostituto circoscritta a determinati ambiti territoriali.

Con riferimento all'assegnazione degli affari aventi ad oggetto i reati di cui all'art. 51, co. 3 *bis* c.p.p., sovrapponibile a quella della DDA, con analoga competenza distrettuale, deve ribadirsi la raccomandazione, già formulata nella delibera del 7 luglio 2010, di effettuare la selezione dei magistrati cui assegnarli sulla base di un'attenta valutazione dell'esperienza e delle attitudini, tenuto conto della fisiologica maggiore delicatezza da cui sono connotati; ciò anche in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 lett. f) della Circolare.

Resta la necessità di regolamentare, quanto ai rapporti tra la DDA e la Procura per i minorenni, adeguate forme di raccordo e di reciproca conoscenza degli atti e delle investigazioni concernenti le medesime organizzazioni criminali.

10. La pubblicazione degli atti relativi al procedimento minorile. Pur a seguito della modifica, ad opera del D.Lvo 216/17, dell'art. 114, II c.p.p., che sottrae l'ordinanza cautelare al divieto di pubblicazione, anche parziale, generalmente valevole per gli atti non più coperti dal segreto sino alla conclusione delle indagini o al termine dell'udienza preliminare, deve ritenersi ancora vigente la previsione di cui all'art. 13 del DPR 448/88 che vieta la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie e di immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.

Analogo divieto è poi previsto dall'art. 114, VI c.p.p. con riferimento alle generalità e di altri elementi da cui queste possono anche indirettamente essere desunte, nonché all'immagine di minori coinvolti nel procedimento penale con il ruolo di testimoni, parti offese, danneggiati dal reato.

L'art. 114, IV co. c.p.p. prevede infine che è vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'art. 472, co. I e II c.p.p.

⁵ In via più generale deve evidenziarsi che le indicazioni fornite nella presente risoluzione andranno in concreto valutate con ulteriore prudente apprezzamento con riferimento ad uffici piccolissimi, composti di tre/quattro unità e dunque oggettivamente indotti a soluzioni organizzative del tutto peculiari (come una più larga utilizzazione dell'autoassegnazione, intesa come assegnazione di un congruo ruolo di affari al Procuratore, comunque determinato secondo criteri oggettivi, o la sua partecipazione fisiologica al turno di affari urgenti e di reperibilità).

Csm Roma 22/06/2018
Protocollo P 11072/2018

Appare opportuno sollecitare i Dirigenti degli Uffici di Procura ad un'attenta vigilanza sull'osservanza delle suindicate previsioni a tutela della riservatezza dei minori, sensibilizzando i magistrati dell'ufficio e impartendo direttive alle forze di polizia deputate all'esecuzione dei provvedimenti, ferma restando la competenza, eventualmente delegabile, del Procuratore per ciò che concerne la gestione dei rapporti con la stampa (art. 4, lett- 1 della Circolare sugli Uffici del Pubblico Ministero).

Tanto premesso,

delibera

di approvare la presente risoluzione relativa alla *“organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i Minorenni (art. 23 della circolare sull'organizzazione delle Procure del 16 novembre 2017) e ne dispone la trasmissione al Ministro della Giustizia e a tutti i dirigenti degli Uffici giudiziari.”*

■ SEGRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)